



TRIBUNALE DI FROSINONE

Segreteria

Via F. Calvosa C.F. 80008870604 tel 0775-3611 fax 0775-203269

email: tribunale.frosinone@giustizia.it *posta certificata: prot.tribunale.frosinone@giustiziacert.it

Prot. *M34*/20

Frosinone, 30.04.2020

Ai Sig.ri Magistrati professionali e onorari
addetti alla Sezione Civile

Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Sede

Ai Responsabili delle Cancellerie civili

OGGETTO: Misure organizzative ex art. 83, commi 6 e 7, d.l. n 18/2020 – ODS n. 56/20
Settore civile

D'ordine del Presidente si trasmette in allegato l'ordine di servizio in oggetto indicato.

Il Cancelliere
Dot.ssa Lucia Apice
Lucia Apice





TRIBUNALE DI FROSINONE

PRESIDENZA

Frosinone, li 30 aprile 2020

Prot. n. _____

Ordine di servizio n. 56 /2020

OGGETTO: Misure organizzative ex art. 83, commi 6 e 7, d.l. n. 18/2020 – Periodo 12 maggio-30 giugno 2020 – Settore civile.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Visto l'art. 83, commi 6 e 7, d.l. n. 18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della l. n. 27 del 2020;

Visto l'art. 36 d.l. n. 23 del 2020;

Visto il d.P.C.m. 26 aprile 2020;

Ritenuta la necessità di adottare misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone anche per il periodo compreso tra il 12 maggio 2020 e il 30 giugno 2020;

Viste le "Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19" approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura il 26 marzo 2020;

Sentiti i magistrati addetti alla Sezione civile;

Sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone;

dispone:

SEZIONE A) TRATTAZIONE SCRITTA DELLE UDIENZE

1) nel periodo 12 maggio 2020-30 giugno 2020, lo svolgimento delle udienze civili mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte previsto dall'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020, avverrà nei casi e con le modalità previsti dalle disposizioni che seguono.

I) Rito ordinario di cognizione

2) nei procedimenti civili di primo e di secondo grado regolati dal rito ordinario di cognizione, le udienze già fissate per la precisazione delle conclusioni si svolgeranno mediante deposito in cancelleria, da eseguire con modalità telematica entro il giorno dell'udienza, di una nota, intitolata "Foglio di precisazione delle conclusioni", contenente la sola precisazione delle conclusioni; dalla data della predetta udienza la causa si intende trattenuta in decisione e decorrono i termini perentori previsti dall'art. 190, primo comma, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;

3) le cause già fissate per la decisione ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c., verranno decise con le modalità previste al precedente punto n. 2), intendendosi l'udienza già fissata come udienza di precisazione delle conclusioni;

4) nelle cause in cui sono stati concessi i termini per esperire la mediazione ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, la negoziazione assistita ovvero altro procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie, l'udienza già fissata per conoscere l'esito di tali procedimenti si svolgerà mediante il deposito in cancelleria, da eseguire con modalità telematica entro la data dell'udienza, di memorie in cui le parti dichiareranno se si sono conciliate, ovvero se ritengono la causa matura per la decisione, ovvero se intendono chiedere la concessione dei termini *ex art.* 183, sesto comma, c.p.c. o formulare ulteriori istanze ai fini della trattazione della causa. Il giudice provvede ai sensi dell'art. 183, commi sesto e settimo, c.p.c., con ordinanza comunicata alle parti;

5) le udienze di procedimenti regolati dal rito ordinario di cognizione fissate per la decisione sulle istanze istruttorie delle parti si svolgeranno mediante scambio di note scritte (da depositare con modalità telematica entro il giorno dell'udienza) nelle quali le parti dichiareranno se intendono insistere nelle richieste istruttorie già formulate ovvero chiedere la fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni; da tale data la causa si intende trattenuta a riserva sulle istanze delle parti;

II) Rito sommario di cognizione

6) nei procedimenti regolati dal rito sommario di cognizione, le udienze già fissate per la discussione finale della causa si svolgeranno mediante il deposito in cancelleria, da eseguire con modalità telematica entro la data dell'udienza, di una memoria contenente la sola precisazione delle conclusioni; nei 20 giorni successivi le parti depositano memorie conclusionali e, nei successivi 20 giorni, memorie di replica; la causa è decisa con ordinanza alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica;

III) Rito del lavoro e locatizio

7) nei procedimenti di primo grado regolati dal rito del lavoro o da quello locatizio, le udienze già fissate per la discussione finale si svolgeranno mediante scambio di note scritte da depositare con modalità telematica entro il giorno della già fissata udienza di discussione; in analogia al termine previsto dall'art. 429, primo comma, c.p.c., entro i 60 giorni successivi a tale data il giudice designato depositerà la sentenza; restano fermi i termini già assegnati alle parti per il deposito di note prima dell'udienza di discussione; nel caso in cui tale termine debba essere calcolato a ritroso e scada in data antecedente il 12 maggio 2020, il giudice differirà l'udienza di discussione al fine di consentire alle parti di rispettarlo;

8) nei procedimenti di secondo grado regolati dal rito del lavoro, le udienze già fissate per la discussione finale si svolgeranno mediante scambio di note scritte da depositare con modalità telematica entro il giorno della già fissata udienza di discussione; in analogia al termine previsto dal combinato disposto degli artt. 438 e 430 c.p.c., entro i 15 giorni successivi a tale data il giudice designato depositerà la sentenza; restano fermi i termini già assegnati alle parti per il deposito di note prima dell'udienza di discussione; nel caso in cui tale termine debba essere calcolato a ritroso e scada in data antecedente il 12 maggio 2020, il giudice differirà l'udienza di discussione al fine di consentire alle parti di rispettarlo;

IV) Disposizioni ulteriori per le controversie di lavoro e di previdenza

9) nei procedimenti regolati dall'art.1, commi 47-50, della l. n. 92 del 2012, le udienze già fissate per la discussione finale si svolgeranno mediante il deposito in cancelleria, da eseguire con modalità telematica entro la data dell'udienza, di note scritte e il deposito, da eseguire con la medesima modalità entro i successivi 15 giorni, di note in replica; il giudice emetterà fuori udienza l'ordinanza decisoria;

10) nei procedimenti regolati dall'art. 1, commi 51-57, della l. n. 92 del 2012, le udienze già fissate per la discussione finale, si svolgeranno mediante il deposito in cancelleria, da eseguire con modalità telematica entro la data dell'udienza, di note scritte; in analogia al termine previsto dall'art. 51, comma 57, l. n. 92 del 2012, il giudice designato depositerà la sentenza entro i 10 giorni successivi a tale data; restano fermi i termini eventualmente già assegnati alle parti per il deposito di note prima dell'udienza di discussione; nel caso in cui tale termine debba essere calcolato a ritroso e scada in data antecedente il 12 maggio 2020, il giudice differirà l'udienza di discussione al fine di consentire alle parti di rispettarlo;

11) nei procedimenti previdenziali ed assistenziali, le udienze diverse da quelle di discussione (regolate dal precedente punto n. 7), e da quelle nelle quali sia prevista la presenza del C.T.U. (perché già convocato con precedente provvedimento del giudice) si svolgeranno mediante il deposito in cancelleria, da eseguire con modalità telematica entro la data dell'udienza, di note scritte sull'attività istruttoria che le parti richiedono che sia svolta; il giudice tratterà la causa a riserva che scioglierà con ordinanza che depositerà fuori udienza e con la quale ammetterà i mezzi istruttori che ritiene essere rilevanti o fisserà l'udienza per la discussione;

12) nei procedimenti di lavoro e previdenza e assistenza (inclusi quelli di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445-bis c.p.c.), le udienze già fissate per la comparizione del C.T.U. al fine del conferimento dell'incarico allo stesso saranno trattate in forma scritta secondo le modalità appresso indicate, oggetto del Protocollo per le udienze di conferimento degli incarichi peritali nei procedimenti di lavoro e previdenza sottoscritto dal Presidente del Tribunale, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone in data 6 aprile 2020 e allegato n. 1 al presente Ordine di servizio:

a) il giudice, con provvedimento da comunicare alle parti e al C.T.U. almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata, indicherà i quesiti da sottoporre al C.T.U. (ove già non stabiliti con precedente provvedimento) e disporrà che il C.T.U. presti il proprio giuramento in forma telematica, utilizzando il modello allegato al predetto Protocollo;

b) la cancelleria, contestualmente alla comunicazione del provvedimento al C.T.U., abiliterà quest'ultimo all'accesso al fascicolo telematico;

c) il C.T.U., almeno 7 giorni prima dell'udienza già fissata, invierà telematicamente il modello di giuramento sottoscritto con la propria firma digitale contenente anche l'indicazione del luogo e della data di inizio delle operazioni peritali;

d) l'udienza si svolgerà mediante deposito in cancelleria, da eseguire con modalità telematica entro la data dell'udienza, di note nelle quali le parti esporranno le loro deduzioni sulla nomina del C.T.U., sui quesiti, sull'inizio delle operazioni peritali indicato dal C.T.U. e nomineranno il loro C.T.P. (ovvero riserveranno la nomina fino all'inizio delle operazioni peritali);

e) con successivo provvedimento emanato fuori udienza, il giudice adotterà i conseguenti provvedimenti (conferma o revoca del C.T.U., eventuale modifica o integrazione dei quesiti, assegnazione dei termini al C.T.U. e alle parti per i rispettivi adempimenti, ecc.);

13) con riferimento ai ricorsi proposti ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. per i quali non sia ancora fissata udienza, il giudice, nel decreto con il quale stabilisce l'udienza di comparizione,

inserirà le indicazioni di cui al precedente punto n. 12, lett. a), ad eccezione dei quesiti che verranno formulati nel provvedimento che il giudice emanerà all'esito della trattazione scritta dell'udienza; si applicheranno, quindi, le disposizioni di cui alle successive lett. b), c), d) ed e) dello stesso punto n. 12;

V) Esecuzioni mobiliari

14) le udienze di verifica relative alla conversione del pignoramento ad all'assegnazione parziale di somme *ex artt.* 495, quarto comma, e 510 c.p.c. sono svolte con trattazione scritta, mediante deposito in cancelleria, da eseguirsi con modalità telematica entro il giorno dell'udienza, di una memoria. Nella propria memoria il creditore deve formulare l'istanza di assegnazione e allegare copia dell'estratto conto. Il mancato deposito della memoria equivale, per il debitore a mancanza di contestazioni e, per il creditore, a rinuncia all'assegnazione parziale a quella specifica udienza. Il procedimento si intende assunto in riserva alla data dell'udienza;

VI) Esecuzioni immobiliari

15) le udienze di verifica relative alla conversione del pignoramento ad all'assegnazione parziale di somme *ex artt.* 495 e 510 c.p.c. sono svolte con trattazione scritta, mediante deposito in cancelleria, da eseguirsi con modalità telematica entro il giorno dell'udienza, di una memoria. Nella propria memoria il creditore deve formulare l'istanza di assegnazione e allegare copia dell'estratto conto. Ove non abbia la disponibilità di detto estratto conto o non possa procurarsela, provvederà a inviare istanza di assegnazione e a richiedere alla cancelleria esecuzioni immobiliari, mediante istanza da depositare telematicamente il giorno prima dell'udienza, che la cancelleria acquisisca dalla Banca l'estratto conto aggiornato al giorno dell'udienza e la cancelleria provvederà a inserirlo poi nel fascicolo telematico della procedura per le verifiche da parte del giudice. Il mancato deposito della memoria equivale, per il debitore a mancanza di contestazioni e, per il creditore, a rinuncia all'assegnazione parziale a quella specifica udienza. Il procedimento si intende assunto in riserva alla data dell'udienza;

16) le udienze fissate per gli adempimenti di cui all'art. 596 c.p.c. (discussione e approvazione del progetto di distribuzione) nelle sole procedure esecutive in cui il debitore sia costituito con un difensore, le parti depositeranno entro il giorno dell'udienza note contenenti le rispettive richieste (approvazione, nessuna osservazione o opposizione) relative al progetto di distribuzione depositato dal professionista delegato. Il procedimento si intende riservato a decorrere dal giorno dell'udienza;

VII) Procedimenti in materia fallimentare

17) i procedimenti o sub-procedimenti di cui agli artt. 26 (reclamo avverso atti del G.D.), 36 (reclamo avverso atti del Curatore), 98 (opposizioni allo stato passivo, impugnazioni e revocazioni di crediti ammessi), 116 (giudizio di conto, ma solo se si è esaurita la fase innanzi al G.D.), 129 (omologazione del concordato fallimentare), 136 (risoluzione del concordato fallimentare), 137 (annullamento del concordato fallimentare), 162 (inammissibilità del concordato preventivo), 169-bis (sospensione o scioglimento di contratti pendenti), 173 (revoca di ammissione alla procedura di concordato preventivo e norme collegate), art. 180 (omologazione del concordato preventivo); 182 bis (omologazione di accordi di ristrutturazione); 182-bis, comma 6 (misure protettive in pendenza di formazione dell'accordo di ristrutturazione); 182-septies (accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari) e 186 (risoluzione ed annullamento del concordato preventivo), r.d. n. 267 del 1942 (Legge fallimentare) saranno trattati secondo le disposizioni che seguono:

a) la parte interessata deposita telematicamente il ricorso/istanza con i documenti allegati;

b) il giudice assegna, con provvedimento telematico o steso in calce, termini alla parte per la notifica ed ai controinteressati per la loro costituzione;

c) l'istante esegue le notifiche e deposita telematicamente, entro giorni 5 dalla restituzione, l'atto notificato con la prova della notifica;

d) le controparti depositano telematicamente, entro il termine assegnato, la memoria di costituzione con i documenti allegati;

e) il giudice, se richiesto e se non vietato dalla legge o inutile, avuto riguardo al tipo di procedimento, può concedere, con provvedimento telematico o cartaceo, alle parti termini per: *aa)* replicare alle difese della controparte e precisare domande ed eccezioni; *bb)* produrre nuovi documenti ed articolare istanze istruttorie; *cc)* replicare alle istanze istruttorie e chiedere prova contraria; altrimenti si riserva o rimette gli atti al collegio concedendo termine per note conclusionali;

f) qualora il giudice abbia concesso i termini di cui al punto che precede, le parti depositano le memorie telematicamente nei termini assegnati;

g) qualora siano chieste prove orali, il giudice provvede, telematicamente o in cartaceo, sulle stesse, fissando udienza per l'assunzione; in questo caso cessa la trattazione scritta;

h) qualora si debba procedere a C.T.U., il giudice nomina il perito, fissando udienza per il giuramento ed il conferimento dell'incarico; anche in questo caso cessa la trattazione scritta;

i) qualora non siano chieste prove orali (ad esempio: ordini di esibizione) e non si debba procedere a C.T.U., il giudice provvede sulle istanze istruttorie, acquisendo i documenti prodotti e/o assegnando termine per la produzione/acquisizione;

l) acquisita la prova o qualora la fase istruttoria non debba (per disposizione di legge) o non possa (in ragione della natura del procedimento) svolgersi, in tutto o in parte, il giudice si riserva o rimette gli atti al collegio, eventualmente concedendo (sempre se previsto dalla legge) termine per note conclusionali;

m) le disposizioni che precedono si applicano anche ai procedimenti già pendenti a partire dalla fase in cui si trova il procedimento;

VIII) Procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di famiglia

18) nei procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di famiglia, le udienze già fissate per la discussione finale si svolgeranno mediante scambio di note scritte da depositare con modalità telematica entro il giorno dell'udienza di discussione e, a partire da tale giorno, la causa si intende trattenuta in decisione; restano fermi i termini già assegnati alle parti per il deposito di note prima dell'udienza di discussione; nel caso in cui tale termine debba essere calcolato a ritroso e scada in data antecedente al 12 maggio 2020, il giudice differirà l'udienza di discussione al fine di consentire alle parti di rispettarlo;

19) le udienze fissate per la decisione sulle istanze istruttorie delle parti si svolgeranno mediante scambio di note scritte (da depositare con modalità telematica entro il giorno dell'udienza) nelle quali le parti dichiareranno se intendono insistere nelle richieste istruttorie già formulate ovvero chiedere la fissazione di udienza per la discussione finale e da tale data la causa si intende trattenuta a riserva; restano fermi i termini già assegnati alle parti per il deposito di note prima dell'udienza di discussione; nel caso in cui tale termine debba essere calcolato a ritroso e scada in data antecedente al 12 maggio 2020, il giudice differirà l'udienza di discussione al fine di consentire alle parti di rispettarlo;

IX) Disposizioni comuni

20) le disposizioni in materia di trattazione scritta che precedono valgono, ricorrendone i rispettivi presupposti di applicabilità, anche per le cause di cui all'art. 83, co. 3, d.l. n. 18 del 2020, così come modificato dalla legge di conversione;

21) nei casi previsti ai punti precedenti, il mancato deposito, da parte del difensore, dell'atto scritto che tiene luogo dell'udienza equivale a mancata partecipazione della parte all'udienza;

22) in tutti i casi in cui l'udienza si svolgerà con trattazione scritta il giudice emanerà un provvedimento in tal senso (contenente anche l'avvertimento che il mancato deposito dell'atto scritto entro il termine stabilito sarà considerato come mancata comparizione all'udienza) che sarà comunicato alle parti almeno 7 giorni prima della data dell'udienza e terrà luogo del verbale di udienza;

SEZIONE B) UDIENZE DA REMOTO

23) ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. f), d.l. n. 18 del 2020 (come modificato dalla legge di conversione), le udienze dei procedimenti civili (inclusi quelli di cui al comma 3 dello stesso art. 83) che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, potranno essere tenute, con il consenso delle parti, mediante collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, con utilizzazione dell'applicativo Microsoft Teams e secondo le indicazioni contenute nel Protocollo per le udienze civili tramite collegamento da remoto sottoscritto dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica di Frosinone e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone in data 6 aprile 2020, allegato n. 2 al presente provvedimento, con l'integrazione dagli stessi concordata il 29 aprile 2020 (all. n. 3);

24) nei procedimenti di esecuzione presso terzi, le udienze ex art. 543 c.p.c. già fissate potranno essere tenute dal giudice, presente nell'aula dell'udienza, con collegamento da remoto con le modalità indicate nel punto precedente e nel rispetto, inoltre, delle seguenti disposizioni:

a) il giudice, nel provvedimento di invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto, invita altresì il creditore a depositare telematicamente entro il termine che contestualmente assegna, ove non già presenti nel fascicolo d'ufficio: 1) la dichiarazione di quantità del terzo; 2) l'istanza di assegnazione; 3) le eventuali contestazioni alla dichiarazione, con la richiesta di procedersi al giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo

b) il debitore che intenda presenziare di persona o il difensore del debitore costituitosi successivamente alla comunicazione del provvedimento di invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto potranno partecipare all'udienza in aula con il giudice, nel rispetto delle indicazioni volte a tutelare la salute dei presenti

c) potranno essere fissate, per ogni udienza, un massimo di 10 procedimenti, ad orario fisso e a distanza non inferiore a 30 minuti l'uno dall'altro;

d) il giudice redige verbale di udienza alla presenza fisica del debitore o del suo difensore (se presenti) e telematica del creditore ed il documento viene depositato nel fascicolo telematico;

e) all'esito il giudice si riserva ovvero provvede sull'assegnazione con provvedimento pronunciato in udienza;

f) l'udienza già fissata successiva a quella in cui il creditore ha dichiarato di non aver ricevuto la dichiarazione del terzo è celebrata con le stesse modalità di cui al presente punto unicamente qualora il terzo abbia inviato la dichiarazione al creditore

SEZIONE C) PROCEDIMENTI DI CUI ALL'ART. 83, CO. 3, D.L. N. 18/2020

25) nell'individuazione delle cause e dei procedimenti civili di cui all'art. 83, comma 3, lett. a), d.l. n. 18 del 2020 (come modificato dalla legge di conversione), il Tribunale seguirà le seguenti linee guida:

a) per «cause relative ad alimenti» si intendono le cause aventi ad oggetto gli obblighi di cui al Titolo XIII del Libro I del codice civile;

b) per «cause relative [...] ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità » si intendono i procedimenti di separazione personale dei coniugi, i procedimenti di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e i procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio nei quali siano chiesti provvedimenti giudiziali in ordine al mantenimento dei coniugi e/o della prole e procedimenti con rito camerale di modifica dei predetti provvedimenti;

c) le cause di cui alle precedenti lettere a) e b) dovranno essere trattate a condizione che ricorra l'ulteriore requisito del «pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali» richiesto dalla norma e, quindi, solamente quando manchi ancora un provvedimento giudiziale che disponga, sia pur provvisoriamente, in materia di mantenimento dei coniugi e/o della prole ovvero quando la parte deduca la sopravvenienza di circostanze di fatto tali da imporre una modifica di quel provvedimento per assicurare la tutela di bisogni essenziali (a titolo esemplificativo, si indicano, quali udienze che verranno trattate: quella di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nei procedimenti giudiziali di separazione o di divorzio e nei procedimenti di separazione consensuale; quella di prima comparizione davanti al giudice delegato nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio);

d) laddove non ricorra il requisito del «pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali», le cause di cui alle precedenti lettere a) e b) potranno essere trattate, ricorrendone i relativi presupposti, solamente in applicazione di quanto previsto in materia di trattazione scritta, di collegamento da remoto o di urgenza; in caso contrario saranno rinviate ad udienza successiva al 30 giugno 2020. Le udienze di comparizione delle parti nei procedimenti per divorzio congiunto sono rinviate ad udienza successiva al 30 giugno 2020, a meno che le parti formulino motivata istanza di trattazione urgente ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. a), ultimo periodo;

e) per «procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona» si intendono i procedimenti cautelari diretti ad ottenere provvedimenti a tutela dei diritti: alla vita, all'integrità della persona, alla salute, all'integrità morale, alla riservatezza, all'immagine, al nome;

f) relativamente ai «procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti», la dichiarazione di urgenza è delegata al giudice assegnatario della controversia o al presidente del collegio, i quali valuteranno le deduzioni svolte al riguardo dalle parti nell'atto introduttivo della controversia o, per le cause già iniziate, in apposite istanze da far pervenire al giudice almeno 10 giorni prima dell'udienza già fissata, fermo restando il loro potere di provvedervi se del caso d'ufficio;

g) per gli altri procedimenti elencati nell'art. 83, comma 3, lett. a), d.l. n. 18 del 2020 non si formulano linee guida poiché le relative fattispecie sono definite con sufficiente chiarezza dalla norma;

26) le udienze dei procedimenti di cui all'art. 83, comma 3, d.l. n. 18 del 2020 saranno tenute secondo le modalità ordinarie, tranne i casi in cui, in applicazione di quanto previsto nei punti precedenti, si proceda alla trattazione per iscritto o si disponga il collegamento da remoto; quando il giudice tratta l'udienza secondo le modalità ordinarie ne dà avviso alle parti costituite con provvedimento da comunicare almeno 7 giorni prima dell'udienza già fissata;

27) tutte le udienze pubbliche si svolgeranno a porte chiuse;

28) i giudici dovranno predisporre i ruoli delle singole udienze in maniera tale da evitare la contemporanea presenza, nei locali antistanti le aule di udienza, di un numero di persone tale da impedire il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro; al riguardo la modalità ottimale è quella di fissare ogni procedimento ad orario fisso e diverso da quelle delle altre cause chiamate alla stessa udienza; è ammessa la fissazione per fasce orarie solamente se, in considerazione del numero e della tipologia dei procedimenti fissati nella stessa fascia, è assicurata la possibilità di rispettare la predetta distanza minima interpersonale;

29) i giudici chiameranno le cause all'orario per ciascuna di esse stabilito; in caso di mancata comparizione di tutte le parti, il verbale verrà chiuso decorsi 15 minuti dall'orario stabilito per la trattazione della causa;

SEZIONE D) UDIENZE RINVIATE E ATTIVITÀ SOSPESA

30) i procedimenti diversi da quelli trattati secondo le disposizioni di cui alle precedenti Sezioni A), B) e C) saranno rinviati ad udienza successiva al 30 giugno 2020, con provvedimento del giudice designato da adottare preferibilmente con modalità telematiche e da comunicare alle parti almeno 7 giorni prima dell'udienza già fissata per la trattazione della causa;

31) resta fermo quanto previsto ai punti nn. 25, 26 e 27 dell'Ordine di servizio n. 52/2020 (allegato al presente sub n. 4) con riferimento alle esecuzioni immobiliari, alle esecuzioni mobiliari e alle procedure concorsuali;

SEZIONE E) DISPOSIZIONI VARIE

32) i ricorsi per decreto ingiuntivo verranno regolarmente trattati;

33) i ricorsi di volontaria giurisdizione in materie non di famiglia che non richiedono la trattazione in presenza di parti e difensori (per i quali, fino al 30 giugno 2020, è obbligatorio il deposito con modalità telematiche di tutti gli atti), verranno regolarmente trattati.

34) ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. *h-bis*), d.l. n. 18 del 2020, i consulenti tecnici d'ufficio sono autorizzati a svolgere la loro attività, ove possibile e senza pregiudizio del contraddittorio e dell'effettiva partecipazione delle parti, con collegamenti da remoto nel rispetto di quanto previsto nel Protocollo per le udienze civili tramite collegamento da remoto e relativa integrazione.

Si comunichi immediatamente al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Roma, al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma, ai Sig.ri Magistrati professionali e onorari addetti alla Sezione civile, al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone, ai Responsabili delle Cancellerie civili.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(dott. Paolo Sordi)



Allegati:

- 1) Protocollo per le udienze di conferimento degli incarichi peritali nei procedimenti di lavoro e previdenza;
- 2) Protocollo per le udienze civili tramite collegamento da remoto;
- 3) Integrazione al Protocollo per le udienze civili da remoto;
- 4) Ordine di servizio n. 52/2020.